



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

CONTRATTO

Noleggio di nave da crociera - dotata di Comandante ed equipaggio come da documento allegato al presente contratto - e accoglienza atleti nel periodo tra il 28 giugno - 16 luglio 2019 nel porto di Napoli.

CIG 7654832732 CUP C69F18001060001

tra

Il Committente Straordinario per le Universiadi Napoli 2019, Gianluca Basile, nato ad Avellino il 28 dicembre 1968, per brevità anche "Committente", interviene nel presente Atto, in virtù dei poteri conferiti dal D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, in qualità di Committente straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019.

e

la Società di seguito, per brevità, anche "Operatore" o "Armatore" per il quale interviene nel presente atto



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

Visto l'art. 32 comma 14 del dlgs 50/2016 che consente scrittura privata

Premesso che:

- A. con decreto a contrarre il Commissario Straordinario ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016, dell'art. 1 c. 380 della legge finanziaria 2018, delle linee guida anac n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, una procedura negoziata per il noleggio di una nave in servizio da crociera per il villaggio degli atleti da ormeggiare nel porto di Napoli, nel periodo tra il 28 giugno-16 luglio 2019
- B. con verbale n. ___ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- C. con determina a contrarre n. _____ del _____, è stata approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore di _____;
- D. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- E. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- F. è decorso il termine di 10 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice.
- G. che la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso le "Specifiche Tecniche", nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- H. che la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- I. che la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto, gli stessi "sono conosciuti dalli parti e debitamente sottoscritti sono allegati al contratto e ne formano parte integrante e sostanziale".

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come, il Capitolato Tecnico, il Capitolato Speciale di Appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate per la procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

- a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice civile nonché dal Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici, in quanto applicabili.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate ed accettate dal Committente.

Il Committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto — Documenti

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio della nave da crociera per l'allestimento del Villaggio nonché per l'accoglienza degli Atleti; la messa a disposizione dalla stipula del contratto e successivamente ormeggiata nella Stazione Marittima del Porto di Napoli dalle ore 10:00 del 28 giugno alle ore 15 del 16 luglio 2019 .

Al riguardo si precisa che a seguito di intesa tra il Committente Straordinario e l' Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale si è stabilito che saranno destinati per lo svolgimento delle Universiadi 2019 gli ormeggi previsti presso la Stazione marittima di Napoli.

La nave, considerando la durata complessiva della manifestazione e l'operatività del villaggio, dovrà rimanere in uso esclusivo per un periodo di 19 giorni (18 notti) — durante i quali l' Organizzazione comunque dovrà usufruire degli spazi nave per le attività preparatorie/allestimento/smontaggio-, come da dettaglio nella relazione generale allegata al presente contratto ed assicurare l'utilizzo di n. _____ posti letto, come da offerta presentata in gara.

Il noleggio dovrà essere comprensivo dei seguenti Servizi Accessori, già generalmente presenti a bordo delle navi:

- servizio ICT (Wi-Fi gratuito, collegamento fonia-dati ecc.);
- vigilanza e controllo degli ambienti interni ed esterni;
- servizio di chambermaid e housekeeping;
- pulizia delle aree comuni e smaltimento rifiuti;
- servizio di lavanderia;
- servizio di ristorazione;
- servizio di beverage;
- ogni altro servizio normalmente offerto a bordo delle navi passeggeri in servizio da crociera;

I suddetti servizi devono essere erogati rispettando i requisiti minimi stabiliti dalla FISU ed allegati ai documenti di gara ed al capitolato.

Le prestazioni comprendono anche:



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

-tutte le spese di ormeggio e disormeggio della nave;
-imbarco e sbarco degli atleti e dei loro bagagli;
-movimenti giornalieri di imbarco e sbarco dalla nave degli atleti;
- movimenti di imbarco e sbarco dalla nave di tutti i volontari e per visitatori autorizzati;

Si specifica che per la permanenza nel porto di Napoli le navi da passeggeri devono sostenere direttamente i costi di ormeggio secondo le Tariffe applicate dalla società di gestione, precisando che è a carico dell'Armatore il costo unitario di imbarco e sbarco, da conteggiarsi una sola volta per imbarco ed una sola volta per lo sbarco per singolo passeggero.

I costi di security aggiuntivi sono a carico del Committente.

Sono considerati allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegate il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico con le Specifiche Tecniche e relativi allegati (comprese norme FISU) che l'Operatore dichiara di ben conoscere.

Sono, inoltre, allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Offerta Tecnica;
- 2) Offerta Economica;
- 3) Relazione Generale.

Le parti espressamente si riservano il diritto di modificare concordemente gli allegati, il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico con le Specifiche Tecniche ed i relativi allegati (comprese norme FISU), ove lo ritengano necessario senza che ciò possa in alcun modo inficiare la validità del presente contratto.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il presente contratto ha efficacia dal momento della stipula e fino al 16 luglio 2019. La messa a disposizione della nave sarà attestato da un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti.

Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato a corpo in euro 9.000.000,00 oltre IVA.

I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, l'Armatore emetterà fattura secondo le seguenti modalità:

- a) anticipazione del 20% dell'importo contrattuale a seguito della firma del contratto e di presentazione di polizza conforme a quanto previsto dall'art.35 del d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- b) il 50% dell'importo contrattuale al conseguimento del diritto di ormeggio a cura e spese



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

- dell'Armatore presso il Terminal Napoli e presentazione di documentazione che attesta che la nave non è sul mercato delle crociere, da effettuarsi entro e non oltre il 20.11.2018;
- c) il 10% dell'importo contrattuale alla prima verifica ispettiva con esito positivo del committente sulla nave da crociera da effettuarsi entro e non oltre il 30.1.2019;
 - d) il 15% dell'importo contrattuale all'arrivo della nave nel Porto di Napoli alla data d'inizio dell'utilizzo della nave da parte degli atleti;
 - e) il 5% dell'importo contrattuale alla data di conclusione del servizio e approvazione della verifica di conformità.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è soggetto al regime dello "Split Payment" ex art. 17-TER del

D.P.R 633 del 1972.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare).

Ai fini del pagamento del corrispettivo, si comunicano le seguenti coordinate

bancarie:

Beneficiario:

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire idonea autocertificazione, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta, non produrrà alcun interesse. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario si applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a _____ e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

'ufficio è UFZQU6

Si applica lo split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'ARU sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Armatore.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nei documenti di gara, nell'offerta presentata in sede di gara e nei Capitolati allegati.

L' Armatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Committente e di terzi autorizzati,

L'Armatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Ai fini della procedura di imbarco e sbarco degli atleti e dei loro bagagli, il Committente si obbliga a comunicare, entro 90 giorni dalla data di inizio attività, all'Armatore:

- (i) data di imbarco e sbarco dei passeggeri;
- (ii) dati personali dei passeggeri come di seguito indicati: a) Cognome; b) Nome; c) Data e Luogo di nascita; d) Nazionalità; e) Tipo di documento e relativi dettagli; f) Riferimento e numero di emergenza esterno; g) Eventuali esigenze speciali.

A seguito di tali comunicazioni, l'Armatore trasmetterà al Committente i biglietti di accesso a bordo nave, i quali dovranno necessariamente essere esibiti in fase di imbarco da parte di ciascun atleta passeggero.

L' Armatore si riserva di dettagliare successivamente, nell' apposita procedura, le modalità di imbarco e sbarco degli atleti.

L' Armatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Committente potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni dallo stesso incaricati sia da volontari.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), l' Armatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la struttura Commissariale in qualità di committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L' Armatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L' Armatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L' Armatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Armatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L' Armatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Tutto quanto sopra, in accordo con Federazione Italiana Trasporti (FIT); International Transport Workers' Federation (ITF) e con quanto disposto dalla Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo del 2006 (altresì nota come MLC o Carta dei Diritti dei lavoratori marittimi).

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L' Armatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L' Armatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Armatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni.

L' Armatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Armatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati personali", l'Armatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e regolamenti europei) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

La Struttura Commissariale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

l'Armatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Commissariato.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato disposto normativo, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L' Armatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi del citato disposto normativo, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L' Armatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy — anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato disposto normativo così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Si applicheranno eventuali ulteriori norme previste dai regolamenti europei in materia.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni — Obbligo di manleva

L' Armatore assume in proprio ogni responsabilità a bordo nave per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Armatore quanto del Committente e/o di terzi autorizzati a stare a bordo nave. L'Armatore dichiara sotto la propria responsabilità di essere munito della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, l'Armatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 11 - Appalto e sub-contratti

L'Armatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, renderà i seguenti servizi con le seguenti aziende:

L'armatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende sub-affidare



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni (ovvero: l'armatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta sub-affida, in misura non superiore al 30 % dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

L'Armatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Detti soggetti dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Armatore deposita presso il Committente il contratto di cui sopra in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo dell'appalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Armatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare dell'appalto.

Nel caso in cui l'Armatore, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli sub-contratti deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Armatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La sottoscrizione di eventuali sub-contratti non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Armatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte oggetto del sub-contratto.

L'Armatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-contraente o ai suoi ausiliari.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Armatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Armatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

L'Armatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Armatore o il sub-contraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli

Il Committente verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale l'Armatore / sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Armatore si obbliga a trasmettere al Committente oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ARU si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Armatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Armatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Armatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (Euro) resa ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici e calcolata sull'importo di cui all'art. 5, lett.a) del presente contratto, in favore del Committente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Armatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è svincolata a seguito della verifica del corretto adempimento delle prestazioni dell'Armatore.

Il Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 10 del presente contratto.



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d)

n. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all'Armatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L' Armatore non può cedere i crediti derivanti dal contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'Armatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, la cessione è inopponibile allo stesso.

Art. 15 - Penali e rilievi

In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale, verranno applicate penali nella misura determinata dal direttore dell'esecuzione sulla base di quanto riportato nel Capitolato Speciale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Armatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Armatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal RUP ; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Armatore. In tal caso il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Armatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Armatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine all'uopo indicato;
- b. nel caso di inadempimento degli obblighi assunti articoli rubricati come di seguito: condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ; obblighi di riservatezza ; responsabilità per infortuni e danni; subappalto; cauzione definitiva ; divieto di cessione del contratto; cessione del credito.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell 'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di inadempimento delle obbligazioni del Committente, l'Armatore potrà considerare



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa dichiarazione da comunicarsi alla controparte a mezzo PEC. In tal caso l'Armatore avrà diritto a trattenere gli importi già corrispostigli dal Committente alla data del recesso, salvo il maggior danno.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Il Committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Armatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

In ogni caso, il Committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

In tal caso l'Armatore sarà tenuto a restituire l'acconto eventualmente percepito, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 18 – Patto di integrità

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alle Universiade Napoli 2019 quale Patto di Integrità e di accettare espressamente le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012:

- 1) Clausola n.1:« La Stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art 2635 del codice civile»;
- 2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziale e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale».



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

Art. 19 --Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

Il Committente nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, il Committente, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Armatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della P.A., nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Armatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 20 — Verifica di Conformità

La Verifica di Conformità è normata dall'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica delle prestazioni eseguite e della documentazione a corredo sarà effettuata in corso d'opera, da una apposita Commissione incaricata dal Committente che entro tre giorni dall'ultimazione delle prestazioni, rilascerà apposito certificato

Resta espressamente inteso che in corso di verifica di Conformità la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di verifica ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione e dal Rappresentante dell'Armatore.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Armatore

Sono a carico dell'Armatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Armatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Armatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Armatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Armatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Armatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. n. 91 del 25/07/2018*

all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L' Armatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L' Armatore è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro cinque giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Armatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.

In caso di inadempimento da parte dell'Armatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ARU avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16.

Art. 22 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Napoli.

Art. 23 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 11 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Armatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L' Armatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell' Armatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto